

CODICE ETICO DELL'ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Premessa

Questo Codice riprende, con alcune modifiche, il Codice Etico della Ricerca e dell'Insegnamento in Psicologia dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), di cui condivide gli obiettivi. Si propone di regolamentare gli aspetti etici dell'attività di ricerca e di formazione svolta dall'Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

PRINCIPI GENERALI

Competenza

Chi svolge ricerca in scienza cognitiva, psicologica e sociale presso l'Istituto di Psicologia del CNR deve essere consapevole delle proprie competenze e dei limiti di queste e usare solo quelle tecniche e quei metodi per i quali abbia un'adeguata preparazione scientifica e una corrispondente esperienza pratica. Deve inoltre aggiornarsi sulle teorie e le tecniche inerenti al proprio ambito di ricerca.

Nelle ricerche con persone o animali in cui sia ipotizzabile un potenziale danno fisico e/o psicologico (si veda il punto 3), devono essere comunque incluse nel gruppo di ricerca, o consultate, persone esperte dello specifico settore di indagine (per esempio di psicologia clinica, di neonatologia, di psicologia animale, e così via). In ogni caso, la preparazione deve essere tale da includere anche la capacità di evitare rischi per il benessere fisico e psicologico dei/delle partecipanti alla ricerca, siano questi persone o animali.

Integrità

Chi fa ricerca si deve qualificare esattamente per quanto riguarda i titoli di studio e professionali, la formazione culturale e le esperienze professionali precedenti, e l'attuale attività scientifica, di insegnamento e professionale. Le competenze devono essere rese esplicite in modo corretto alle persone che collaborano alla ricerca, o che vi partecipano, e in generale alle persone con cui si viene a contatto.

Responsabilità sociale

Le responsabilità primarie di chi svolge attività di ricerca includono i seguenti aspetti:

- impegnarsi a rispettare, e a fare rispettare, le norme di legge vigenti in materia di sicurezza, di sperimentazione e di ricerca con persone e animali;
- favorire la diffusione delle conoscenze

allo scopo di aumentare il benessere della società, delle persone e delle specie animali;

- fare il possibile perché sia evitato un cattivo uso delle ricerche, delle teorie su cui si basano e delle tecniche che utilizzano. Con cattivo uso si intende il fornire strumenti e insegnare tecniche in sedi inappropriate o a persone non sufficientemente preparate ad applicarle (si veda anche il punto 9), o consentire usi impropri della ricerca da parte di istituzioni, gruppi, imprese in cui/per conto dei quali la ricerca è stata eventualmente svolta;
- preoccuparsi dell'immagine che si dà del proprio settore di ricerca, sia in sedi scientifiche che attraverso i media (si veda anche il punto 8);
- preoccuparsi del benessere psicologico di tutte le persone con cui si lavora, e con cui a vario titolo si entra in contatto nelle diverse fasi della ricerca (ad esempio collaboratori/trici, studenti/esse e ogni tipo di personale in formazione);
 - riconoscere il contributo delle persone che a vario titolo abbiano collaborato alla ricerca (si veda anche il punto 9).

NORME ETICHE

1. Consenso informato e libertà della persona di ritirarsi dalla ricerca

In tutti i casi in cui si vogliono utilizzare dati ottenuti in una ricerca (per esempio video o audio-registrazioni, risposte a questionari o a interviste, e così via), è necessario ottenere il consenso preventivo delle persone che vi hanno partecipato, che devono, inoltre, essere informate in modo corretto e per loro comprensibile su tutti gli aspetti della ricerca che potrebbero indurle a ritirare il consenso. Deve anche essere chiaro il

nome, l'eventuale istituzione di appartenenza e lo status scientifico e professionale di chi effettua la ricerca.

Chi partecipa alla ricerca deve essere esplicitamente informato della libertà di ritirarsi in ogni momento. La libertà di partecipare alla ricerca deve essere accertata con particolare cura nel caso di persone istituzionalizzate, ospedalizzate o detenute. Nel caso in cui vi sia una relazione esplicitamente asimmetrica fra chi partecipa e chi effettua l'indagine (ne è un caso la relazione docente-studente), è necessario evitare che il rifiuto di partecipare comporti esiti negativi (anche se si trattasse della semplice privazione dei vantaggi connessi all'accettazione - come le diverse forme di *credit* - che devono poter essere ottenuti anche con altre modalità).

A queste regole sono ammesse solo le seguenti tre eccezioni:

- a) Quando una persona non sia in grado di esprimere il consenso, esso va richiesto a chi ne ha la responsabilità (per neonati/e e per bambini/e ai genitori; per scolari/e e studenti/esse, nel caso in cui la ricerca si svolga in ambiente scolastico, alle autorità scolastiche; per i/le partecipanti con handicap psichico e in generale per i/le pazienti non in grado di dare il consenso, esso va chiesto a chi ne ha la responsabilità legale, e alle figure professionali che li abbiano in cura, siano esse di ambito medico o psicologico). Nel caso di minori in grado di comprendere la richiesta di collaborazione, occorre un doppio consenso: del/la minore e di chi ne ha la responsabilità.
- b) Nel caso di ricerche svolte con metodi osservativi non intrusivi, in luoghi pubblici e senza la possibilità preventiva o successiva di contattare le persone, dunque in assenza di un loro

consenso, ne va comunque tutelata la riservatezza, ad esempio rendendo non riconoscibili i volti e le voci al momento della diffusione dei risultati.

- c) Per quanto riguarda le ricerche che prevedono l'uso dell'inganno (o comunque di informazioni incomplete su alcuni aspetti delle ricerche), e quindi l'impossibilità di ottenere un consenso informato preventivo, si veda il punto successivo (2). Il consenso preventivo di chi partecipa deve essere ottenuto per iscritto nei casi in cui non sia tutelato l'anonimato e in tutti i casi che implicano l'uso di procedure dolorose (si veda il punto 3) o potenzialmente disturbanti e di possibili violazioni della privacy.

2. Uso dell'inganno nella ricerca

Quando l'obiettivo scientifico lo richieda e non sia possibile usare metodi alternativi, chi partecipa ad una ricerca può essere tenuto all'oscuro o ingannato su alcuni aspetti della ricerca.

Chi conduce la ricerca deve comunque informare esaurientemente i/le partecipanti alla fine della prova o, in casi particolari, alla fine della raccolta dei dati, e ottenere il consenso informato all'utilizzazione dei dati stessi. Quando non sia possibile, per ragioni tecniche, fornire le informazioni immediatamente dopo la prova, occorre contattare la persona alla fine della ricerca per fornire, eventualmente anche per iscritto, una adeguata informazione.

Il colloquio di chiarimento e di rassicurazione alla fine della prova (o della ricerca) non deve riguardare solo la descrizione degli aspetti della ricerca su cui la persona è stata ingannata o tenuta all'oscuro, ma deve anche proporsi i seguenti scopi:

- a) ripristinare il suo stato di umore e di autostima precedente;

b) dare informazioni aggiuntive (anche estranee al progetto della ricerca) su aspetti di interesse del/della partecipante;

- c) eliminare eventuali idee scorrette che la persona si sia fatta sulla ricerca o su se stessa, indipendentemente dalle richieste reali della ricerca.

Chi svolge la ricerca deve essere disponibile a rispondere alle richieste o ai dubbi che insorgessero anche in seguito. Questo si può ottenere permettendo ai/alle partecipanti di restare in contatto con chi ha condotto la ricerca, o predisponendo una breve lista di responsabili, all'interno della struttura di ricerca, a cui poter rivolgersi anche in seguito.

3. Il rischio di danni permanenti o temporanei a chi partecipa alla ricerca

La ricerca non deve comportare alcun rischio di danni permanenti a chi vi partecipi, compresi effetti nocivi, anche a lunga scadenza, di agenti fisici e chimici.

Quando in una ricerca non si possa fare a meno di utilizzare tecniche che rendano possibili danni temporanei, per quanto minimi e differiti nel tempo, di carattere fisico o psicologico, occorre fornire ampia informazione e ottenere un consenso scritto. Per danni temporanei si intendono sia quelli conseguenti alla somministrazione di stimoli anche minimamente dolorosi, sia quelli che procurano stati di disagio, sia l'invasione della sfera privata. Chi fa ricerca deve tenere conto anche dell'esistenza di differenze culturali e individuali.

Gli esperimenti in cui si prevede che i/le partecipanti siano sottoposti a stimoli dolorosi devono essere preceduti da prove che stabiliscano i livelli individuali accettabili di percezione del dolore nell'esperimento vero e proprio.

Anche nei casi in cui non siano normalmente prevedibili danni fisici o psicologici alla persona, chi fa ricerca deve mettere in atto tutte quelle procedure (per esempio un'intervista post-sperimentale) che permettano di accertare l'eventuale presenza di effetti disturbanti e, di conseguenza, di mettere in atto le procedure necessarie esplicitate nel punto precedente.

Particolare cura deve essere usata nei casi in cui la procedura di un esperimento implichi situazioni di disagio (per esempio relative all'ambiente, alla durata delle prove, alla qualità degli stimoli, a particolari posture) che possano essere disturbanti o addirittura pericolose per chi abbia problemi di salute. Nei casi dubbi, occorre preliminarmente intervistare la persona per accertarne lo stato di salute in riferimento ai rischi specifici implicati nella prova.

Le ricerche sugli animali devono essere condotte solo dopo che i protocolli sperimentali siano stati esaminati e autorizzati dalla apposita commissione del Ministero della Sanità, preposta alla verifica dell'adeguatezza delle procedure.

4. La riservatezza

A chi partecipa alla ricerca deve essere sempre garantita la possibilità dell'anonimato. Quando i dati vengano presentati in sedi scientifiche o in altri contesti, deve comunque essere garantita la non riconoscibilità personale di chi partecipa alla ricerca. Nei casi particolari in cui questo non sia possibile, deve essere ottenuto il consenso di chi abbia partecipato alla ricerca per quanto attiene ai prevedibili usi e alla diffusione dei dati che lo/la riguardano.

Nei casi in cui si usino metodi osservativi in cui le persone non siano preventivamente informate della loro partecipazione alla ricerca, occorre

attenersi alle seguenti regole:

- a) possono essere registrate (con sistemi audio, video, o semplicemente con appunti) solo le situazioni che si svolgano in un luogo pubblico;
- b) non devono essere riconoscibili, a meno di un esplicito consenso scritto, coloro che partecipano alla ricerca.

Le possibili eccezioni alla tutela della riservatezza sono limitate ai seguenti casi:

- a) la consultazione con altre figure professionali (ad esempio, in ambito medico o psicologico) tenute a loro volta ad analogia riservatezza;
- b) la tutela della persona stessa, nel caso in cui si riscontri la necessità di fornire informazioni a una struttura sociale o sanitaria o all'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'attuale legislazione in materia.

5. La protezione di coloro che partecipano alla ricerca

Chi svolge la ricerca è responsabile del trattamento ricevuto da coloro che vi partecipano (persone o animali che siano) da parte delle persone che collaborano ad essa (ad esempio, studenti/esse, laureandi/e, tirocinanti, tecnici di laboratorio o altre figure professionali). Occorre perciò accertarsi delle loro competenze relazionali e scientifiche per quanto riguarda l'ambito di ricerca in cui hanno contatti diretti con coloro che vi partecipano.

Qualora emergano dalla ricerca informazioni (anche estranee all'obiettivo proposto), su aspetti della salute fisica e mentale di coloro che vi partecipano che meriterebbero approfondimenti (ad esempio, deficit neurologici, problemi affettivi o cognitivi non diagnosticati in precedenza), occorre consigliare alla persona (o a chi ne ha la responsabilità

legale) di rivolgersi a strutture che possano effettuare ulteriori indagini o possibili interventi.

6. Il trattamento del soggetto animale

Chi fa ricerca utilizzando animali è responsabile non solo del trattamento che essi ricevono durante gli esperimenti, ma anche del loro benessere fisico e psicologico nell'intero corso della ricerca. In particolare occorre tenere presenti i seguenti aspetti:

- a) Il benessere dell'animale deve essere assicurato, anche al di fuori della sua prestazione sperimentale, quanto agli aspetti alimentari, igienici, abitativi e anche sociali.
- b) Le competenze di tutti coloro che vengono a contatto con l'animale (dai problemi di pulizia e nutrimento a quelli più immediatamente connessi alla ricerca) devono essere adeguate al ruolo che essi hanno nel trattamento dell'animale. Le responsabilità di chi fa ricerca riguardano tutti gli aspetti e i momenti del trattamento dell'animale.
- c) Le procedure dolorose, da mettere in atto solo quando non ci siano alternative ugualmente accettabili e quando siano giustificate dagli obiettivi della ricerca, devono essere il più possibile minimizzate. Questo vale anche per le situazioni in cui, anche in assenza di dolore fisico, gli animali siano sottoposti a stimoli emozionali negativi (come ansia o paura) e a situazioni di forte disagio e stress. Anche nel caso del soggetto animale, esperimenti che implicino dolore fisico devono essere preceduti da studi sulla tollerabilità degli stimoli dolorosi, allo scopo di stabilire preventivamente un limite.
- d) Gli interventi chirurgici su animali, da realizzare solo quando non siano possibili sistemi alternativi, vanno

sempre condotti in anestesia e in condizioni asettiche.

- e) L'eliminazione dell'animale, quando questa si renda necessaria alla fine della ricerca, deve essere effettuata in modo rapido e indolore.

7. La diffusione delle ricerche in sedi scientifiche

In occasione della presentazione delle ricerche in sedi scientifiche (congressi, riviste, altre pubblicazioni), devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) Non devono essere presentati in alcuna sede, né pubblicati, dati falsificati, inventati o distorti in tutto o in parte. Non devono essere utilizzati dati raccolti in altre ricerche senza citare la fonte o avere il consenso di chi le ha condotte.
- b) Chi ha svolto la ricerca deve esplicitare il proprio ruolo e la propria responsabilità riguardo ai dati raccolti. Alle persone che abbiano collaborato in modo sostanziale in varie fasi della ricerca va riconosciuta la contitolarità dell'articolo o della presentazione. Ad altre persone che abbiano avuto un ruolo meno sostanziale, ma riconoscibile, va fatto esplicitamente riferimento nel testo. Quando si utilizzi parte del lavoro di studenti/esse o laureandi/e, il loro nome va citato come coautori o collaboratori o menzionato nei ringraziamenti, a seconda del lavoro effettivamente svolto.
- c) Ogni presentazione di ricerche nelle sedi scientifiche dovrebbe avere un carattere di originalità e non essere la ripetizione di lavori già presentati. Nel caso si tratti di una ricerca già pubblicata o già presentata a congressi, ciò va dichiarato esplicitamente con gli opportuni riferimenti.
- d) I riferimenti al lavoro altrui devono essere sempre espliciti e precisi. Ciò

anche nel caso in cui non si tratti di ricerche già pubblicate, ma di materiale noto a chi scrive attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali.

- e) Il responsabile di una ricerca deve essere disponibile, per un periodo di tempo di tre anni dalla sua pubblicazione, a mostrare ad altri, su richiesta, i propri dati grezzi per scopi di discussione scientifica. In ogni caso va tutelata la riservatezza dei/delle partecipanti.
- f) Nella comunicazione delle ricerche va evitato un uso del linguaggio che manifesti forme di discriminazione di genere, etniche, religiose o di qualsivoglia gruppo o minoranza.

8. La divulgazione attraverso i media

Coloro che svolgono ricerca sono anche responsabili dei loro interventi personali relativi alla divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Gli interventi debbono essere improntati alle seguenti linee:

- a) Vanno presentate solo idee che siano sostenute da teorie adeguate, o almeno da una personale esperienza professionale. Non vanno presentati come definitivi dati preliminari per i quali non vi sia ancora un'adeguata certezza scientifica.
- b) Occorre evitare di personalizzare il rapporto tra l'utente e chi svolge la ricerca psicologica (per esempio, somministrando test all'interno di spettacoli televisivi, o rispondendo a domande in trasmissioni radiofoniche o sui giornali). Inoltre occorre astenersi dall'esprimere valutazioni e giudizi su casi specifici che non siano basati sulla conoscenza diretta e personale del caso e su un'adeguata documentazione.
- c) Va assolutamente scoraggiato l'uso,

anche parziale, di dati, tecniche o strumenti di indagine da parte di persone professionalmente non preparate a questo scopo (si veda anche il punto 9).

9. L'uso dei risultati della ricerca e l'attività di formazione

Chi fa ricerca è impegnato a valutare l'adeguatezza delle sedi in cui presentarne i risultati al fine di evitare fraintendimenti o un loro cattivo uso.

Occorre comunque evitare di insegnare tecniche e strumenti di ricerca in sedi scientificamente inappropriate. Particolare cura va posta nella determinazione del livello di competenza necessario all'applicazione delle tecniche e degli strumenti di ricerca oggetto della didattica. Non va permesso alle persone in formazione un uso autonomo di tali strumenti, prima che queste abbiano raggiunto l'adeguata preparazione professionale.

Nell'insegnamento universitario e nella supervisione di ricerche altrui (come tesi di laurea, lavori di tirocinanti, lavori di collaboratori/trici in formazione) il/la docente è responsabile di tutti gli aspetti del trattamento del soggetto umano e animale. Devono essere messe in atto tutte le misure ragionevoli per accertare la competenza e l'adeguatezza dei collaboratori (come studenti/esse, tirocinanti, ricercatori/trici in formazione). I collaboratori devono ricevere esplicite istruzioni riguardo ai metodi sperimentali e, nel caso di soggetti animali, riguardo alla cura e alla manipolazione della specie oggetto di studio. Il/la responsabile della ricerca deve inoltre accertarsi della correttezza con cui i collaboratori si qualificano all'esterno.

MODALITÀ E ORGANISMI DI

CONTROLLO PER IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

In conformità con le raccomandazioni dell'AIP, questo Istituto istituisce un Comitato Etico con il compito di divulgare le norme del Codice Etico e assicurarne il rispetto nelle ricerche svolte all'interno dell'istituzione o con la sua collaborazione.

Le funzioni del Comitato Etico sono essenzialmente le seguenti:

- a) una funzione formativa, nei riguardi di chiunque, anche esterno all'istituzione, sia coinvolto nelle ricerche, nel senso di favorire lo sviluppo di una sensibilità etica e fornire una conoscenza critica dei principi e delle norme contenuti nei codici etici;
- b) la funzione di esprimere e motivare un parere positivo o negativo sui progetti presentati dai ricercatori, con particolare attenzione alla salvaguardia del diritto dei/delle partecipanti alla riservatezza, al rispetto della loro autonomia decisionale e alla tutela della loro salute.

Va sottolineato che il Comitato Etico si limita a esprimere, sui progetti di ricerca, un parere motivato secondo la particolare prospettiva del rispetto dei principi etici. Tale parere viene comunicato ai responsabili del progetto e può essere trasmesso alla Direzione dell'Istituto. Il Comitato Etico può inoltre esprimere opinioni sulle modalità di attuazione delle indicazioni contenute nel codice etico. Il Comitato, però, non giunge mai a svolgere funzioni di sanzione. Di fronte a un dato progetto di ricerca su cui il Comitato Etico abbia espresso perplessità o un parere sfavorevole, il giudizio finale resta di competenza della Direzione dell'Istituto. Qualora la decisione richieda una discussione più approfondita, il

progetto di ricerca potrà essere inviato a un organismo nazionale (come la Commissione Etica dell'AIP).

In caso di appurata violazione del Codice Etico da parte del responsabile di una ricerca già espletata, le eventuali sanzioni da applicare sono anch'esse decise dalla Direzione che può, anche in questo caso, avvalersi della consulenza della Commissione Etica dell'AIP.

Chi presenta un programma di ricerca deve:

- a) sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza del Codice Etico dell'Istituto di Psicologia del CNR, e di impegno ad adeguarsi alle sue norme (compilando la Sezione A della scheda in Appendice);
- b) portare a conoscenza del Codice i propri collaboratori (interni o esterni all'istituzione), studenti/esse, dottorandi/e o altro personale in formazione che collabori alla ricerca;
- c) nel caso in cui la ricerca debba essere condotta su persone o animali, fornire informazioni (compilando anche la Sezione B della scheda in Appendice) su: le tipologie dei/delle partecipanti alla ricerca; le modalità di richiesta del consenso informato; e, nel caso in cui non sia richiesto, le ragioni di tale scelta; le modalità di svolgimento di eventuali colloqui di chiarimento e di rassicurazione; l'uso eventuale di procedure dolorose o che diano disagio fisico; l'uso eventuale di procedure che possano dare disagio psicologico; il nome, la qualifica e l'esperienza di chi collabora alla ricerca, con una specificazione del ruolo svolto.

Il Comitato Etico esprimerà il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione delle schede compilate. Qualora il parere non fosse

positivo, il richiedente può ripresentare il progetto con le opportune specificazioni o modifiche, oppure esplicitare le ragioni per cui ritiene che non possa essere modificato.

(Appendice)

Dichiarazione di conoscenza del Codice Etico dell'Istituto di Psicologia del CNR e di impegno ad adeguarsi alle sue norme

SEZIONE A

Il/La sottoscritto/a.....

(specificare l'istituzione di appartenenza e il ruolo all'interno della stessa)

.....
.....

responsabile del progetto (o dei progetti) di ricerca

.....
.....
.....
.....

dichiara di conoscere il Codice Etico dell'Istituto di Psicologia del CNR e di impegnarsi a rispettarlo, sia nei principi generali sia nelle norme specifiche, e a diffonderne la conoscenza presso i propri collaboratori (interni o esterni all'istituzione), studenti/esse, dottorandi/e o altro personale in formazione che partecipino alla ricerca.

firma.....

data.....

(Nel caso in cui la ricerca preveda partecipanti umani o animali, si prega di compilare la sezione seguente)

SEZIONE B

(N.B.: Se la ricerca prevede più studi, da condurre anche in tempi diversi, le cui modalità e procedure si mantengano sostanzialmente simili, è sufficiente compilare la presente sezione un'unica volta)

Informazioni sugli eventuali collaboratori (interni o esterni):

Nome	Qualifica	Ruolo svolto

Partecipanti umani:

- Tipologia (es. bambini, anziani, specificazione di eventuali handicap o patologie)

.....
.....
.....

- Modalità del consenso (specificare se orale o scritto, se richiesto al/alla partecipante o ad altre persone; accludere la richiesta da far firmare ai/alle partecipanti; se il consenso non viene richiesto specificare perché)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Riservatezza (specificare se è garantito l'anonimato; se non è garantito, spiegare perché)

.....
.....
.....
.....

- Colloquio di chiarificazione e di rassicurazione alla fine della prova (specificare se è previsto; se non è previsto, spiegare perché)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Materiale e procedura con i soggetti umani: (specificare se è previsto, per esempio, l'uso di agenti fisici o chimici, procedure che possono causare dolore fisico o psicologico, intrusività degli strumenti, intrusività delle richieste)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Partecipanti non umani:

- Tipologia (pesci, uccelli, roditori, altri mammiferi, primati non umani, altri animali)

.....
.....
.....

Materiale e procedura con gli animali: (specificare se è previsto l'uso di agenti fisici o chimici, e procedure che possono causare dolore fisico o psicologico; nel caso di un intervento chirurgico, fornire informazioni sulle condizioni asettiche, la presenza di anestesia, le cure pre e post-operatorie, l'eventuale terapia del dolore)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Eventuale eliminazione dell'animale alla fine della ricerca (giustificarne la necessità e specificare le modalità di eliminazione)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

firma.....

data.....

Il progetto di ricerca è conforme alle norme del Codice Etico

Il progetto di ricerca non è conforme alle norme del Codice Etico

Motivazioni:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Comitato Etico dell'Istituto di Psicologia del CNR

data.....